

CAMERA DEI DEPUTATI N. 890

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Modifiche al codice di procedura civile
concernenti l'istituzione della « presentenza »

Presentata il 19 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — È un dato di fatto incontestabile che nella stesura delle sentenze i giudici incorrano, per fortuna non frequentemente, in sviste ed inesattezze elementari non solo in punto di fatto, ma anche di stretto diritto.

Orbene, quanto agli errori puntualmente materiali, è previsto il rimedio della « correzione », di non complessa esperibilità.

Purtroppo si registrano errori che, essendo al « limite » di quelli considerati meramente materiali, possono essere corretti soltanto facendo ricorso ai normali mezzi di impugnazione, nonostante siano agevolmente eliminabili attraverso una semplice segnalazione da parte di chi ne abbia interesse.

Come si può ben comprendere, il disagio che deriva a chi viene lesa da una

pronuncia viziata da siffatti errori è notevole, sia in termini di dispersione di tempo che di anticipazione di spese.

Tali inconvenienti potrebbero essere superati attraverso l'introduzione nel codice di diritto processuale civile di una nuova serie di norme da aggiungere, nella collocazione codicistica, agli articoli 277 e 429 del codice di procedura civile.

Il nuovo istituto processualistico potrebbe essere definito con il termine « presentenza » ed è l'oggetto della presente ed innovativa proposta.

L'argomento riveste carattere di urgenza e di priorità rispetto al complessivo, ponderato e definitivo assetto della riforma processual-civilistica. Tanto più che la formulazione dei nuovi articoli si presenta semplice e di agevole applicazione e non richiede particolari approfondimenti

che, se spinti al massimo, potrebbero snaturarne le finalità. Oltretutto, il problema che viene con tale proposta sollevato è quanto mai attuale, specie a seguito dell'avvento dei GOA, cioè di professionisti, chiamati a decidere vecchie cause ancora pendenti con l'intento di sfoltire, in tempi ragionevolmente brevi, tutto il contenzioso civile arretrato.

Tra i casi per i quali l'applicazione dell'istituto sembrerebbe più opportuna vanno indicati quelli in cui la sentenza sia affetta da vizi di extrapetizione, ultrapetizione o di mancata pronuncia; applicazione di norme di diritto non pertinenti alla fattispecie o soppresse; errori di calcolo nel pronunciare una decadenza; ingiusto, decisivo rilievo attribuito ad aspetti solo marginali della controversia a detrimento di fondamentali contrari argomenti risolutivi, di indubbia fondatezza; erronea motivazione di un sia pur giusto dispositivo che complica le applicazioni anche alla parte vincitrice.

Sotto l'aspetto organizzativo dell'apparato giudiziario, la riforma in oggetto determinerebbe un evidente vantaggio per gli uffici giudiziari a causa della prevedibile riduzione dei procedimenti di impugnazione. Si determinerebbe, infatti, un più agevole smaltimento sia dei giudizi in corso che di quelli da promuovere.

L'introduzione del nuovo istituto nel nostro sistema processuale mira anche a rendere meno difficoltosa la professione degli avvocati, oltre che a fornire un utile

servizio ai cittadini, specie meno abbienti, non in grado di affrontare onerosi giudizi di cassazione o un qualsiasi altro tipo di impugnazione.

L'approvazione della riforma potrà essere oggetto di elaborazione ed estensione, sempre nell'ambito del diritto processuale civile (ed amministrativo), dando ingresso a nuovi istituti che, allo stato, però sembra prematuro prospettare.

In concreto, venendo alle applicazioni politiche della riforma, si prevede che, i difensori delle parti vengano messi in grado di leggere il testo della minuta della sentenza prima della sua pubblicazione e di segnalare al giudice gli eventuali errori, agevolmente riconoscibili, per chiederne la correzione. Il giudice, infatti, in un termine prestabilito, deposita una « minuta » del provvedimento sulla quale i difensori possono operare le segnalazioni di eventuali errori. Così, successivamente, se il giudice ritiene di dover procedere ad una correzione, ad una rettifica o di colmare una lacuna, dà lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza depositando in cancelleria il testo completo e definitivo. Naturalmente, il magistrato giudicante, laddove ritenesse infondate le censure mosse dai difensori o reputasse irrilevanti le correzioni suggerite, terrebbe fermo il provvedimento originario, in relazione al quale, le parti resterebbero legittimate a far valere i lamentati vizi con gli ordinari mezzi di impugnazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 277 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

« ART. 277-bis. — (*Presentenza*). — Il ventunesimo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di replica o all'eventuale udienza di discussione, il giudice, deliberata la decisione, ne consegna al cancelliere la minuta del testo completo, collazionato e sottoscritto.

I difensori delle parti hanno facoltà di estrarne copia in carta libera e senza oneri di sorta.

Entro il termine di sette giorni dalla consegna della minuta, i difensori hanno facoltà di depositare una breve memoria per segnalarne eventuali inesattezze in fatto ed errori di diritto di indubbia ed obiettiva evidenza, oltre che di pronta ed agevole soluzione, e di chiedere la correzione della pronuncia.

Il giudice, alla scadenza del quattordicesimo giorno successivo alla consegna della minuta, tenuto altresì conto delle eventuali segnalazioni di cui al terzo comma, dà lettura del dispositivo della sentenza in pubblica udienza e ne deposita in cancelleria il testo completo e definitivo.

Se in questa udienza i difensori delle altre parti inseriscono a verbale controdeduzioni avverso la richiesta di correzione, è data facoltà al giudice di riservarsi la decisione con l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il settimo giorno successivo, il testo definitivo della sentenza.

Il giudice, in presenza di eccezionali motivi, può prorogare del doppio i termini rispettivamente previsti per la consegna del testo della minuta e per il deposito della sentenza.

Dell'avvenuto espletamento di tali incombenzi non è trasmessa dalla cancelleria alcuna comunicazione alle parti.

ART. 277-ter. — (*Comunicazioni al contumace*). — Se i rilievi presentano aspetti di novità, il giudice può ordinare che sia dato immediato avviso dell'avvenuto deposito della memoria alle parti non costituite. L'incombente si intenderà assolto con la semplice richiesta da parte della cancelleria al competente ufficio della relativa notifica, da effettuare ai sensi degli articoli 138 e 139 e, in tale ultima ipotesi, nei luoghi rilevabili dai soli atti di causa.

ART. 277-quater. — (*Segreto*). — I difensori sono vincolati al segreto anche verso i propri assistiti sul contenuto della sentenza.

ART. 277-quinquies. — (*Cauzione*). — I difensori sono tenuti ad allegare alla memoria marche da bollo del valore di lire 300.000, con diritto alla restituzione nel caso in cui i rilievi non siano totalmente disattesi. Per la diversa ipotesi di mancata restituzione, il relativo importo non sarà ripetibile dal difensore nei confronti del cliente ».

ART. 2.

1. L'articolo 429 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 429. — (*Udienza di discussione*). — Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si riserva la decisione.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione.

Il giudice, quando dispone la condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 429 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 429-*bis*. — (*Norme applicabili*). — Nelle cause di cui al presente titolo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 277-*bis*, 277-*ter*, 277-*quater* e 277-*quinquies* ed i termini per la consegna del testo provvisorio della decisione e per il deposito della sentenza sono ridotti rispettivamente di due terzi e due quinti ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010730